CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO	Allegato "E"
COSTITUZIONE DELLE PARTI	
(REDAZIONE DI ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA IN	
RELAZIONE A IMPORTO DEI CONTRATTI)	
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	
1. Il Comune di, a mezzo come sopra, (ev.) per sé e per	
conto dei Comuni di, affida alla ditta	
che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione della concessione del	
servizio di come descritto nei documenti contrattuali di cui	
al successivo articolo 2 e nel Capitolato speciale che (descrivere modalità di	
allegazione) viene di seguito materialmente allegato al presente atto per	
farne parte integrante e sostanziale.	
2. Nel Capitolato speciale allegato, limitatamente agli articoli ove i servizi in	
affidamento sono stati precisati per ciascun Comune per i quali si era	
proceduto ad esperire la procedura di gara, i servizi affidati con il presente	
contratto devono intendersi solo quelli riferiti ai Comuni di	
·	
ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non	
vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:	
Progetto gestionale - Offerta tecnica;	
– Offerta economica e Piano Economico Finanziario della ditta	
aggiudicataria;	

oltre ai documenti che individuano gli impianti ed attrezzature esistenti di cui	
all'articolo 8 del Capitolato speciale:	
-Determinazione Dirigenziale del Comune di n del	
avente ad oggetto: ;	
Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti,	
i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro	
sottoscrizione, in forma, in segno di piena accettazione,	
vengono depositati agli atti del contratto.	
L'esecuzione avverrà, altresì, alle condizioni di seguito riportate, condizioni	
che la Ditta suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.	
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI	
1. L'ammontare dell'aggio spettante al concessionario, come determinato	
dall'offerta in sede di gara, quale corrispettivo del servizio affidato, è pari al	
% () sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo	
conseguita, al netto dell'I.V.A., e stimata per i singoli contratti previsti	
all'articolo 4 del Capitolato speciale.	
2. Il Concessionario dovrà garantire, nei termini e nelle modalità di cui	
all'articolo 3 del Capitolato speciale, un minimo di provento annuo nella	
misura di seguito indicata:	
- per il Comune di: EURO	
(adattare in relazione a comune e importo minimo)	
3. Le parti concordemente danno atto che, a seguito delle disposizioni di cui	
all'articolo 38, comma 2 del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 (convertito con	
Legge 17 dicembre 2012, n.221) l'aggio è soggetto ad I.V.A. ad aliquota	
ordinaria.	

4. Il valore presunto del contratto è pari ad EUROoltre ad I.V.A. di	
Legge ed al netto di quest'ultima.	
5. Il pagamento del corrispettivo avverrà nelle modalità di cui all'articolo 6 del	
Capitolato speciale, con cadenza mensile, entro 60 (sessanta giorni) dalla	
presentazione di fattura.	
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia	
fideiussoria (cauzione definitiva) mediante rilasciata	
daper l'importo di Euro pari al per cento	
dell'importo del presente contratto.	
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante	
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente	
contratto. Qualora non vi provveda il Concessionario l'Ente potrà effettuare la	
reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al	
Concessionario.	
3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.	
ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO – OSSERVANZA DI LEGGI,	
REGOLAMENTI E NORME	
1. L'impresa si impegna ad eseguire il servizio in concessione con	
l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità	
contenute nei documenti contrattuali elencati all'articolo 2 del presente atto,	
nel Capitolato speciale allegato e negli altri documenti depositati, della	
normativa ivi richiamata e in subordine delle disposizioni del Codice Civile.	
2 .Le parti danno concordemente atto della previsione dell'art. 11 comma 6	

del D.Lgs. 36\2023 per cui "sull'importo netto progressivo delle prestazioni è	
operata una ritenuta dello 0,50 per cento".	
3. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione	
previsto all'articolo 27 del Capitolato speciale.	
4. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli	
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti	
pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento	
aziendale del Comune di, può costituire causa di risoluzione del	
contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì	
resi disponibili sul sito del Comune di, Profilo del Committente.	
ART. 6 - DURATA	
Le parti concordemente danno atto che è già stato dato avvio all'esecuzione	
del presente contratto in via d'urgenza per i motivi indicati nel verbale del	
in atti, che qui si intende integralmente riportato, con il quale il	
servizio affidato è consegnato a far data dal	
La durata del contratto è prevista di 5 (cinque anni) dalal	
·	
ART. 7 - DOMICILIO	
Il Concessionario elegge domicilio nel Comune di all'indirizzo Via	
, ove è istituito l'ufficio previsto all'articolo 14 del Capitolato	
speciale.	
ART. 8 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	
FINANZIARI	
1. Il dirigente firmatario dà atto che il codice di identificativo gara è il	

seguente CIG: e richiama espressamente gli obblighi in	
materia di fattura elettronica previsti dall'art. 25 della legge nº 89 del	
23/06/2014.	
2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 e della Legge	
n° 217 del 17 dicembre 2010 i pagamenti a favore del Concessionario	
saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le	
seguenti modalità a scelta del Concessionario:	
 Accreditamento in c/c bancario; 	
 Accreditamento in c/c postale. 	
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle	
commesse pubbliche nel rispetto delle normative sopra richiamate.	
3. Il Concessionario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 citata,	
altresì si impegna espressamente ad inserire a pena di nullità, ai sensi	
dell'art. 3 commi 9 e 9-bis della stessa Legge n°136/2010, nei contratti con	
subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di	
essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al	
Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.	
4. Il Concessionario, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla	
stazione appaltante gli estremi del conto di cui al comma 1 nonché le	
generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.	
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
dal concessionario alla stazione appaltante.	
6. A norma dell'art. 3 comma 9-bis. della Legge n° 136/2010 così come	
	1

introdotto dalla Legge n° 217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o	
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
delle operazioni determina la risoluzione del contratto.	
ART. 9 – DEFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
Tutte le controversie fra l'Amministrazione e il Concessionario, così durante	
l'esecuzione del servizio, come al termine del contratto, quale che sia la loro	
natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite	
al giudice ordinario ed è competente il Foro di Forlì.	
ART. 10 - PENALI	
Nell'esecuzione del servizio affidato per tardivo o inadeguato	
adempimento, al Concessionario sono applicate le penali di cui all'articolo 21	
del Capitolato speciale.	
2. Qualora l'importo delle penali, nel loro insieme, dovessero superare il	
10% del valore del presente contratto, il Comune di riserva di procedere alla	
risoluzione in danno al Concessionario.	
ART. 11 - SUBAPPALTO	
1. Si applica la disciplina prevista dagli artt. 188 e 119 del DLgs 36\2023 e	
dall'art. 20 del Capitolato speciale.	
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto	
contrario è nullo di diritto.	
2. E' vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di	
factoring, che non sia preventivamente notificata al Responsabile del	
Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo 120, comma 12, del	
Decreto Legislativo n. 36\2023 e della Legge n° 52 del 21 febbraio 1991.	

3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con	
precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle	
somme cedute.	
ART. 13 - ASSICURAZIONI	
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose che	
dovesse arrecare a terzi nella gestione del servizio assunto.	
Il Concessionario è tenuto a presentare assicurazione o appendice alla	
propria preesistente polizza assicurativa per i rischi connessi al servizio con	
scadenza e massimali adeguati ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del	
Capitolato speciale relativamente al contratto del Comune di	
oppure (se consegnato in via d'urgenza) A tale scopo, come previsto dall'art.	
22 del Capitolato speciale, il dirigente firmatario dà atto che il concessionario	
ha presentato idonea assicurazione o appendice alla propria preesistente	
polizza assicurativa per i rischi connessi al servizio assunto con scadenza e	
massimali adeguati a quanto previsto relativamente al contratto del Comune	
di	
ART. 14 – COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E DUVRI	
Il Dirigente firmatario dà atto, come indicato dall'art. 29 nel Capitolato	
allegato, che non è necessaria la redazione del DUVRI e che, in	
conseguenza, non sussistono i costi per la sicurezza di cui all'art. 26 comma	
5, del D.Lgs. n. 81/2008.	
ART. 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE PER	
L'ESECUZIONE	
Il Concessionario ha indicato, come disposto all'articolo 7 del Capitolato	
speciale, quale Responsabile del Servizio affidato con il presente atto il Sig.	
1	4

e quale Responsabile della Sicurezza, ai sensi del D.Lgs.	
81/2008, il Dott	
Le parti danno atto che è stato nominato quale Direttore per l'esecuzione la	
Dott.ssa, dipendente presso il Settore	
del Comune di	
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI	
(Differenziare se atto pubblico o scrittura privata)	
1. Tutte le spese di questo atto e consequenziali, sono a totale carico del	
concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la	
gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di	
emissione del certificato di regolare esecuzione.	
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è	
soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in	
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della	
stazione appaltante.	
4. L'imposta di bollo viene assolta mediante pagamento a mezzo modello	
F23 dell'Agenzia delle Entrate, contestualmente al pagamento dell'Imposta	
di Registro.	
ART.17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti consentono il	
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)	
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del	
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati	
personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni	
, ,, gg	

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del	
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche	
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione	
di tali dati.	
I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse	
all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché	
per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla	
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò	
legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.	
Il titolare del trattamento è il Comune di nella persona del Sindaco.	
II Responsabile del Trattamento è il Settore,	
rappresentato organicamente dal Dirigente/Responsabile. Il Titolare ha	
designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO).	
Il Contitolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Valle del Savio, Settore	
Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica, nella persona del relativo	
Dirigente di Settore.	
Il Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del	
Regolamento (UE) 2016/679, è la ditta, con sede	
legale a, Via, nella persona del legale	
rappresentante pro- tempore.	
L'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, firmato dal	
Titolare e dal Responsabile esterno del trattamento, è da considerare parte	
integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in	
quanto depositato agli atti del fascicolo.	
Table 1 Specific agriculture (active of the control	

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La ditta a mezzo come sopra, dichiara di approvare	
specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile, l'articolo	
7 (Obblighi del concessionario) del Capitolato speciale e l'articolo 5	
(Esecuzione servizio – Osservanza di leggi, regolamenti e norme) del	
presente atto.	
(Se atto pubblico)	
Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su npagine a	
video, dandone lettura alle parti, le quali, unitamente agli allegati	
materialmente contenuti nello stesso, quindi per un numero complessivo di	
pagine a video di l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a	
conferma di ciò lo sottoscrivono in mia presenza in modalità elettronica	
consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione	
della loro firma digitale/qualificata, già verificata nella sua regolarità ai sensi	
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013.	